

REGOLAMENTO (UE) N. 784/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 registrando una piattaforma d'asta destinata ad essere designata dalla Germania e ne rettifica l'articolo 59, paragrafo 7

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3 *quinqüies*, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità ⁽²⁾, consente agli Stati membri che non partecipano all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, di designare una piattaforma propria per la vendita all'asta della loro parte del volume di quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE. La designazione di tali piattaforme d'asta è subordinata alla registrazione della piattaforma d'asta di cui all'allegato III, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, terzo comma, del medesimo regolamento.
- (2) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1031/2010, la Germania ha informato la Commissione della decisione di non partecipare all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento e di designare una propria piattaforma d'asta.

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.⁽²⁾ GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1.

- (3) Il 9 marzo 2012 la Germania ha comunicato alla Commissione l'intenzione di designare European Energy Exchange AG (in appresso «EEX») quale piattaforma d'asta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1031/2010.
- (4) Il 22 marzo 2012 la Germania ha presentato la notifica al Comitato sui cambiamenti climatici. Inoltre, la Germania ha trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni e chiarimenti, integrando opportunamente detta notifica.
- (5) La designazione proposta di EEX quale piattaforma d'asta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1031/2010 è compatibile con le esigenze del regolamento e coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.
- (6) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 1031/2010 una piattaforma d'asta non deve valersi abusivamente del contratto che la designa per ottenere un indebito vantaggio concorrenziale per le sue altre attività, in particolare riguardo al mercato secondario che organizza. Pertanto, la registrazione di EEX quale piattaforma d'asta deve essere subordinata all'obbligo per EEX di consentire che potenziali offerenti partecipino alle aste senza dover diventare membri o partecipanti del mercato secondario organizzato da EEX o di qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da EEX o da terzi.
- (7) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (UE) n. 1031/2010 gli Stati membri, nel designare una piattaforma d'asta, devono tenere conto della misura in cui si prevedono disposizioni adeguate che prescrivano alla piattaforma d'asta di trasferire alla piattaforma che ad essa succederà tutti i beni materiali e immateriali necessari per lo svolgimento delle aste. Occorre definire tali disposizioni in modo chiaro e per tempo, nell'ambito di una strategia di uscita che dovrà essere esaminata dal sorvegliante d'asta. È opportuno che EEX elabori una siffatta strategia di uscita e tenga in massimo conto il parere in merito del sorvegliante d'asta.
- (8) Una piattaforma d'asta ha l'obbligo di richiedere il parere del sorvegliante d'asta in merito alla metodologia per

